



**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

**Deliberazione n. 12/2007**

Parere n.12/2007

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione: dr. Francesco Manganelli  
Presidente

Primo Referendario: dr. Antonio Nenna  
Componente-Relatore

Referendario: dr. Rocco Lotito  
Componente- Relatore

nella Camera di consiglio del 15 giugno 2007

**Visto** l'art.100 della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

**Vista** la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l'art.27;

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

**Vista** la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

**VISTA** la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Potenza con nota n. 120/GAB del 28 maggio 2007;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 12/2007 del 8 giugno 2007, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Primo Referendario dr. Antonio Nenna e il Referendario dr. Rocco Lotito relatori per la questione in esame;

**UDITI** nella Camera di consiglio i relatori;

**PREMESSO** che:

- con la menzionata richiesta di parere (avanzata con nota n. 120/GAB del 28 maggio 2007), il Sindaco del comune di Potenza ha integralmente riproposto la richiesta di parere formulata, con nota n. 579/DG del 7 maggio 2007, dal direttore generale del comune di Potenza e ritenuta inammissibile sotto il profilo soggettivo da questo Collegio con parere n.9/2007 del 14 maggio 2007;
- con la richiesta di parere di cui trattasi il Sindaco di Potenza ha chiesto "(...) se il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo professionale degli avvocati dell'Ente debba essere comunque a carico del singolo dipendente ovvero la relativa spesa debba essere posta a carico del Comune datore di lavoro". La richiesta è stata formulata in relazione ad un precedente parere (n. 1/2007) reso dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, "(...) che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento della tassa di iscrizione per l'esercizio della professione forense è a carico degli avvocati dipendenti pubblici e non dell'Ente datore di lavoro", e a seguito del quale il direttore generale del Comune "(...)

ritenendo di doversi attenere scrupolosamente al citato parere, ha emanato opportune disposizioni in merito". Successivamente l'avvocatura dell'ente ha chiesto che le predette disposizioni "(...) vengano rivisitate", anche alla luce dei principi affermati in "una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro – (n.3928 del 20 febbraio 2007), confermativa della sentenza della Corte di appello di Torino n.338/2003 e della sentenza del Tribunale di Torino n.4549/2001";

**VISTA** la nota n. 6935/C21 del 7 giugno 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, uno strumento selettivo al fine di circoscrivere le richieste degli enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare in via diretta dette istanze;

**RITENUTO** che:

- nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei

soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;

- sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- sotto il profilo oggettivo possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri che comportino un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale concernenti la materia della contabilità pubblica come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica (o di qualsiasi "ulteriore forma di collaborazione") che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;

- la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;
- ulteriore limite sia costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni di carattere generale giuridico-contabile, la cui soluzione sia utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio "ex post" della funzione consultiva;

**RITENUTO**, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia:

- ammissibile sotto il profilo soggettivo;
- sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito prospettato risulta inammissibile. In primo luogo, considerato che la direzione generale del comune ha già emanato "opportune disposizioni in merito", il parere eventualmente reso dalla Corte non sarebbe altro che una verifica postuma di legittimità dell'atto emesso dall'ente; si verrebbe, così, a incidere sulla stessa struttura ontologica della funzione consultiva che, per sua natura, deve, invece, essere volta ad illuminare preventivamente la scelta discrezionale dell'organo di amministrazione attiva. Inoltre, considerata la manifesta specificità del caso, una valutazione nel merito in questa sede determinerebbe una sicura ingerenza nella concreta attività gestionale dell'ente e potrebbe, peraltro, comportare un'interferenza con le funzioni requirente e giudicante in

materia di responsabilità assegnate alla stessa Corte dei conti.

Si ritiene, tuttavia, opportuno riportare – a puro titolo di prospettazione - alcune valutazioni di merito sulla presente fattispecie espresse dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la nota innanzi citata (n. 6935/C21 del 7 giugno 2007), in virtù del fatto che la questione in predicato *<< (...) seppur relativa ad un caso specifico, può essere fatta rientrare in una fattispecie astratta e generale in materia di contabilità pubblica, trattandosi di una tipologia di spesa che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni >>*. Orbene, si legge nella nota suddetta, *<<Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali emersi (Corte di Cassazione, sent. n. 3928 del 20/2/2007, Sez. reg. contr. Sardegna, parere n. 1/2007 e Sez. reg. contr. Piemonte, parere n.2/2007), questo Coordinamento è dell'avviso che, essendo l'iscrizione all'albo un requisito imprescindibile per alcune figure professionali, in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività, essa costituisce uno dei presupposti richiesti per l'assunzione e deve perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune. Si ritiene, pertanto, che "debba essere cura del soggetto, assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la citata iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito la condicio sine qua non della sua assunzione, tra i quali rientra quello della tassa annuale" (in tal senso, Sez. Sardegna, parere cit.). Va altresì richiamata l'esistenza, nell'ordinamento, di un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti che possano contribuire ad aggravare la situazione*

*finanziaria degli enti stessi. Fra tali oneri sembra poter rientrare anche la tassa di iscrizione ad un albo professionale>>.*

Il citato parere n. 2/2007 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, peraltro, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, nella situazione prospettata (analoga a quella di cui, in questa sede, ci si occupa), il principio affermato nella citata sentenza della Corte di Appello di Torino n.338/2003, confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n.3928 del 20 febbraio 2007), *"(...) che, in merito ad una fattispecie riguardante un dipendente statale, stabilisce che le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere a carico di quest'ultimo (...)"*. Infatti, ad avviso della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, *"(...) il richiamato principio non può trovare piena applicazione al caso di specie, in quanto l'iscrizione ad un albo professionale, anche laddove necessaria per lo svolgimento dell'attività svolta dal dipendente per l'ente, non può ritenersi effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Essa attiene, infatti, a profili strettamente connessi con la professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici diretti nella sua sfera di interessi. Come tale, l'iscrizione all'albo è richiesta, per alcune figure professionali, quale presupposto per l'assunzione. In tali ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a mantenere, per tutta la durata del rapporto, anche attraverso il pagamento della tassa annuale, il requisito per il quale è stato assunto"*.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, dichiara inammissibile la richiesta formulata dal

Sindaco del comune di Potenza con nota n.120/Gab del 28 maggio 2007.

Il Collegio dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2007.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
F.to Pres. dott.

Francesco MANGANELLI  
I RELATORI  
F.to Dott. Antonio NENNA)  
F.to Dott. Rocco LOTITO)

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2007

IL FUNZIONARIO  
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO  
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO